

CODICE ROSSO

Legge n. 69/19

Seminario Monografico propedeutico all'attività di polizia.

CODICE ROSSO

La legge 19 luglio 2019, n. 69

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, in vigore dal 9 agosto 2019.

Introduce un **percorso procedimentale preferenziale per alcuni reati** (i delitti previsti dagli artt. 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter cod. pen. ovvero dagli artt. 582 e 583-quinquies cod. pen. nelle ipotesi aggravate ai sensi degli artt. 576, comma primo, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, comma primo, numero 1, e comma secondo, del medesimo cod. pen.) **reputati “spia” della degenerazione delle relazioni familiari e di quelle, più genericamente, definite “strette”**

ART 347 C.P.P.:

obbligo di riferire la notizia di reato

1. Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria, senza ritardo, riferisce al pubblico ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione.

2. Comunica, inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.

2-bis. Qualora siano stati compiuti atti per i quali è prevista l'assistenza del difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, la comunicazione della notizia di reato è trasmessa al più tardi entro quarantotto ore dal compimento dell'atto, salve le disposizioni di legge che prevedono termini particolari.

3. Se si tratta di taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6) , del presente codice, o di uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice penale, e, in ogni caso, quando sussistono ragioni di urgenza, la comunicazione della notizia di reato è data immediatamente anche anche in forma orale.

Alla comunicazione orale deve seguire senza ritardo quella scritta con le indicazioni e la documentazione previste dai commi 1 e 2.

4. Con la comunicazione, la polizia giudiziaria indica il giorno e l'ora in cui ha acquisito la notizia.

LA RATIO:

La tutela delle vittime di violenza domestica e di genere

gli interventi sul codice di procedura penale sono accomunati dall'esigenza di evitare che eventuali stasi, nell'acquisizione e nell'iscrizione delle notizie di reato o nello svolgimento delle indagini preliminari, possano pregiudicare la tempestività di interventi, cautelari o di prevenzione, a tutela della vittima dei reati di maltrattamenti, violenza sessuale, atti persecutori e di lesioni aggravate in quanto commesse in contesti familiari o nell'ambito di relazioni di convivenza.

LA RATIO:

La tutela delle vittime di violenza domestica e di genere

Mettere il PM in condizione di avere tutti gli elementi utili in 3 giorni dalla *notitia criminis* per chiedere una misura urgente di protezione per la vittima.

LA RATIO:

La tutela delle vittime di violenza domestica e di genere

"una presunzione assoluta di urgenza rispetto a fenomeni criminosi per i quali l'inutile decorso del tempo può portare a un aggravamento delle conseguenze dannose o pericolose"

VIOLENZA DI GENERE:

Per violenza di genere s'intende la violenza diretta contro una persona a causa del suo genere, della sua identità di genere o della sua espressione di genere o che colpisce in modo sproporzionato le persone di un particolare genere

E' una forma di discriminazione e una violazione delle libertà fondamentali della vittima e comprende la violenza nelle relazioni strette, la violenza sessuale, la tratta di esseri umani, la schiavitù e varie forme di pratiche dannose, quali i matrimoni forzati, la mutilazione genitale femminile e i cosiddetti «reati d'onore»

Violenza di genere: convenzione di Istanbul

La "Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica", anche detta "Convenzione di Istanbul", viene approvata l'11 maggio 2011, con l'obiettivo dichiarato di ***“proteggere le donne da ogni forma di violenza e prevenire, perseguire ed eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica”***.

Definisce il concetto di **violenza di genere** ricomprendendo tutti gli abusi ***“che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata”***.

CODICE ROSSO:

L'art. 1 della legge n. 69 del 2019 prevede che la polizia giudiziaria, acquisita la notizia di reato relativa a delitti di violenza domestica e di genere, debba riferire "immediatamente" al pubblico ministero, anche in forma orale; alla comunicazione orale deve seguire "senza ritardo" quella scritta.

Il legislatore ha manifestato la volontà di equiparare la disciplina applicabile ai reati indicati a quelli che solitamente sono collegati alla criminalità organizzata e al terrorismo, indicando al pubblico ministero e alla polizia giudiziaria che tali delitti devono essere trattati con assoluta speditezza per consentire la tutela della vittima.

CODICE ROSSO:

La Polizia Giudiziaria è IN OGNI CASO tenuta ad avvisare immediatamente il PM.

I reati in tema di violenza domestica e di genere impongono un'immediata informazione al pubblico ministero, il quale, una volta ragguagliato, è posto in grado di intervenire, sollecitando l'adozione dei provvedimenti opportuni per evitare l'aggravamento delle conseguenze dannose o pericolose dell'illecito.

CODICE ROSSO:

La previsione dell'immediata trasmissione della notizia di reato, inoltre, non pare precludere alla polizia giudiziaria di compiere le attività d'iniziativa consentite dall'art. 347 e ss. cod. proc. pen. (anche se, in relazione all'escussione della persona offesa o di chi ha denunciato i fatti di reato, prevista dalla stessa legge n. 69 del 2019, ed al fine di evitare la reiterazione dell'adempimento, appare necessario che la polizia giudiziaria concordi lo svolgimento di tale attività con il pubblico ministero).

CODICE ROSSO:

L'art. 2 della legge n. 69 del 2019, infatti, stabilisce che, quando si procede per delitti in tema di violenza domestica e di genere, il pubblico ministero, entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, assume informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato.

CODICE ROSSO:QUANDO RINVIARE L'ESCUSSIONE (decisione del PM)

- **Le esigenze di “tutela dei minori”** devono essere “imprescindibili”, si pensi, ad esempio, alla necessità di compiere una valutazione della capacità a testimoniare di minori in età pre-scolare, al bisogno di accertare per mezzo di un consulente lo stadio evolutivo della personalità del dichiarante, le sue capacità cognitive e la sua propensione alla suggestione sia “generica”, che “specificata” (ovvero quella orientata nei confronti di persone determinate).

CODICE ROSSO:QUANDO RINVIARE L'ESCUSSIONE (decisione del PM)

Riassumendo:

- a) nei casi di abuso o violenza su minore
- b) in tutti i casi in cui la persona offesa sia ancora convivente, o comunque legata da relazione affettiva, con l'autore del reato, e questi nulla sappia della denuncia sporta dalla persona offesa.
- c) nei casi in cui si ritenga di procedere con attività di indagine che implicano che la persona offesa non venga informata della esistenza della indagine
- d) per tutti i minori vittime di violenza assistita
- e) nei casi in cui vi siano indicazioni medico-sanitarie che sconsiglino di procedere all'audizione immediata.

CODICE ROSSO:

Tutela della vittima

L'art. 3 della legge n. 69 del 2019, introducendo nell'art. 370 cod. proc.pen. il nuovo comma 2-bis, ha previsto che la polizia giudiziaria debba procedere “senza ritardo” al compimento degli atti di indagine delegati dal pubblico ministero. Il successivo comma 2-ter, inserito nello stesso art. 370 cod. proc. pen., ha stabilito che la polizia giudiziaria debba porre, sempre senza ritardo, a disposizione del pubblico ministero, la documentazione delle attività svolte.

CODICE ROSSO:

Tutela della vittima

Avvalersi di servizi presenti sul territorio

-Centri antiviolenza

-Servizi antiviolenza

-Medicina legale

-Supporto psicologico

-Supporto legale

CODICE ROSSO:

Tutela della vittima

Misure pre-cautelari:

- **Flagranza o quasi flagranza**
 - Art. 380 C.P.P Arresto obbligatorio in flagranza di reato
 - Art. 381 C.P.P Arresto facoltativo in flagranza di reato
 - Art.382 bis C.P.P Arresto in flagranza differita
 - Art.384bis C.P.P Allontanamento d'urgenza dalla casa familiare

- **Fuori dalla flagranza:**
 - Art. 384 C.P.P Fermo di indiziato di delitto
 - Art 384 bis co 2 bis

CODICE ROSSO:

Tutela della vittima

Al codice di procedura penale, dopo l'articolo 382 è inserito il seguente:

«Art. 382-bis (Arresto in flagranza differita)

1. Nei casi di cui agli articoli 387-bis, 572 e 612-bis del codice penale, si considera comunque in stato di flagranza colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, **ne risulta autore**, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto

CODICE ROSSO:

Tutela della vittima

Art. 382-bis (Arresto in flagranza differita)

Una precisazione si impone sulla indicazione della “documentazione video fotografica o ...altra documentazione”.

Nel primo caso (immagini e video) si tratta di elementi verosimilmente funzionali a individuare l'autore dei fatti nei casi (atti persecutori) in cui lo stesso non sia persona conosciuta (quanto almeno alle generalità) per la persona offesa.

Più difficile ipotizzare immagini attestanti direttamente atti di violenza (avvenuti nelle ultime 48 ore) e considerando che per le lesioni ha certamente valenza più significativa un referto medico rispetto alla foto degli esiti delle stesse.

E' problematica la valutazione della prova visiva per il delitto di cui all'art. 387 bis c.p., ove le immagini documentino la presenza dell'autore dei fatti – che per forza di cosa, quale destinatario delle prescrizioni- deve essere identificato- in luoghi dai quali si possa presumere la violazione delle prescrizioni.

CODICE ROSSO:

Tutela della vittima

Art. 382-bis (Arresto in flagranza differita)

PROBLEMA

la valutazione sulle “altre comunicazioni” consistenti in messaggi (su social, o via mail o sms) destinati alla persona offesa e contenenti-verosimilmente-minacce.

Non ogni messaggio- pervenuto nelle ultime 48 ore- è di per sé sufficiente a giustificare un arresto differito, ma solo quei messaggi (di provenienza certa) espressivi di una minaccia grave e verosimile che si “innesti” in un quadro già significativo rispetto al reato nel quale tale condotta viene e inserirsi.

In realtà la comunicazione ai fini dell’arresto non deve essere valutata in funzione della «gravità» del fatto ma solo ai fini dell’identificazione dell’autore dello stesso

CODICE ROSSO:

Tutela della vittima

384-bis c.p.p. (Disposizioni in materia di allontanamento d'urgenza dalla casa familiare)

«2-bis. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 384, anche fuori dei casi di flagranza, il pubblico ministero dispone, con decreto motivato, l'allontanamento urgente dalla casa familiare, con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti della persona gravemente indiziata di taluno dei delitti di cui agli articoli 387-bis, 572, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 612-bis del codice penale o di altro delitto, consumato o tentato, commesso con minaccia o violenza alla persona per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni, ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave e attuale pericolo la vita o l'integrità fisica della persona offesa e non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice

CODICE ROSSO:

Tutela della vittima

2-ter Entro quarantotto ore dall'esecuzione del decreto di cui al comma 2-bis, il pubblico ministero richiede la convalida al giudice per le indagini preliminari competente in relazione al luogo nel quale il provvedimento di allontanamento d'urgenza è stato eseguito.

2-quater. Il giudice fissa l'udienza di convalida al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive, dandone avviso senza ritardo al pubblico ministero e al difensore.

2-quinquies. Il provvedimento di allontanamento d'urgenza diviene inefficace se il pubblico ministero non osserva le prescrizioni del comma 2-ter.

2-sexies. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 385 e seguenti del presente titolo».

CODICE ROSSO:

Tutela della vittima

Art. 384bis C.P.P

Allontanamento d'urgenza dalla casa familiare

1. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di disporre, previa autorizzazione del pubblico ministero, scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, o per via telematica, l'allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti di chi è colto in flagranza dei delitti di cui all'articolo 282 bis, comma 6, ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa

CODICE ROSSO:

Tutela della vittima

Art. 384 c.p.p. Fermo di indiziato di delitto

1. Anche fuori dei casi di flagranza, quando sussistono specifici elementi che, anche in relazione alla impossibilità di identificare l'indiziato, fanno ritenere fondato il pericolo di fuga, il pubblico ministero dispone il fermo della persona gravemente indiziata di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e superiore nel massimo a sei anni ovvero di un delitto concernente le armi da guerra e gli esplosivi o di un delitto commesso per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico.
2. Nei casi previsti dal comma 1 e prima che il pubblico ministero abbia assunto la direzione delle indagini, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono al fermo di propria iniziativa.
3. La polizia giudiziaria procede inoltre al fermo di propria iniziativa qualora sia successivamente individuato l'indiziato ovvero sopravvengono specifici elementi, quali il possesso di documenti falsi, che rendano fondato il pericolo che l'indiziato sia per darsi alla fuga e non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del pubblico ministero.

CODICE ROSSO:

Tutela della vittima

Art. 382 C.P.P Stato di flagranza

- 1. E' in stato di flagranza chi viene colto nell'atto di commettere il reato ovvero chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima.**
- 2. Nel reato permanente lo stato di flagranza dura fino a quando non è cessata la permanenza.**

CODICE ROSSO:

Tutela della vittima

Art. 382 C.P.P Stato di flagranza

è in stato di flagranza chi:

- **viene colto nell'atto di commettere il reato flagranza in senso proprio: percezione diretta del fatto**
- **subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla vittima o da altre persone: prima ipotesi di quasi-flagranza**
- **inseguimento del reo è sorpreso con cose o tracce da cui appaia che abbia commesso il reato immediatamente seconda ipotesi di quasi-flagranza: sorpresa probatoria**

CODICE ROSSO:

ART 3 CANALE PREFERENZIALE

Le misure cautelari personali

Tra le varie a noi interessano:

Art. 282bis c.p.p. Allontanamento dalla casa familiare

Art. 282ter c.p.p. Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (co. 1) e di comunicazione con essa (co. 3)

Art. 285 c.p.p. Custodia cautelare in carcere

CODICE ROSSO:

Tutela della vittima

Le misure cautelari personali

Requisiti

- Gravi indizi di colpevolezza
- Esigenze cautelari
 - Inquinamento delle prove
 - Fuga
 - Reiterazione del reato

Principio di adeguatezza: la misura della custodia cautelare in carcere deve essere utilizzata come extrema ratio, cioè solo quando le altre misure risultino inadeguate

Principio di proporzionalità: la misura deve essere proporzionata al fatto e alla pena che si prevede possa essere irrogata.

CODICE ROSSO:

Tutela della vittima

Le misure cautelari sono richieste dal Pubblico Ministero al Giudice per le Indagini Preliminari

Il GIP emette un ordinanza di applicazione di misura cautelare ed il PM un ordine di esecuzione dell'ordinanza del GIP, delegando all'esecuzione materiale la PG.

Cosa fare:

Accertare la presenza dell'indagato presso un determinato luogo

Identificazione, nomina del difensore

Notifica dell'ordinanza

Avviso al difensore

Perquisizione personale e locale (facoltà dell'UPG se si tratta di misura della custodia in carcere – art. 352, co. 2 c.p.p.)

Immediata notizia al PM e al GIP

Ogni altra attività prescritta in ordinanza.

Accorgimenti generali

I reati di cui tratteremo richiedono una particolare attenzione e sensibilità.

Le vittime sono in uno stato di prostrazione

I temi sono delicati

Le lesioni più gravi riguardano la loro sfera intima

Fasce deboli: definizione

E' facile cadere nella trappola della solidarietà con la vittima.

E' un rischio fare proprio il punto di vista di una delle parti e perdere l'obiettività e la terzietà che deve mantenere la Polizia Giudiziaria .

In Polizia Giudiziaria è vero solo ciò che si dimostra

I reati che interferiscono con la sfera intima delle persone non si sottraggono a questa regola, ma chi indaga deve saper vedere oltre le innumerevoli interferenze di natura sociale, morale, etica, religiosa e culturale che altri reati non presentano.

I reati contro soggetti appartenenti a fasce deboli non consentono superficialità e pressapochismo.

Ogni errore viene pagato caro, a volte dalla vittima, altre volte dall'indagato.

Art. 572 - Maltrattamenti

Maltrattamenti contro familiari e conviventi.

1. Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da tre a sette anni.

2. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi.

3. abrogato

4. Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni.

5. Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato.

Art. 572 - Maltrattamenti

Cosa si intende per maltrattamenti

«il reato di maltrattamenti in famiglia configura una ipotesi di reato necessariamente abituale costituito da una serie di fatti, per lo più commissivi, ma anche omissivi, i quali acquistano rilevanza penale per la loro reiterazione nel tempo di fatti singolarmente lesivi dell'integrità fisica o psichica del soggetto passivo, i quali non sempre, singolarmente considerati, configurano ipotesi di reato, ma valutati nel loro complesso devono integrare, per la configurabilità dei maltrattamenti, una condotta di sopraffazione sistematica e programmata tale da rendere la convivenza particolarmente dolorosa»

Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 22850/2007

Art. 572 - Maltrattamenti

Il delitto di maltrattamenti è un reato abituale, caratterizzato dal ripetersi nel tempo di vari comportamenti vessatori i quali, considerati singolarmente, potrebbero anche non essere punibili, e che, invece, acquistano rilevanza penale proprio per effetto della loro reiterazione nel tempo. La condotta tipica, infatti, consiste in una pluralità di atti reiterati e frequenti, lesivi dell'altrui integrità fisica o, comunque, degradanti fisicamente o psicologicamente del soggetto passivo. Tali atti, inoltre, possono essere sia commissivi, come ad es. minacce, ingiurie e violenze, sia omissivi, come nel caso di privazioni di beni reali essenziali.

Generalmente, si ritengono assorbite nei maltrattamenti ingiurie, percosse, atti persecutori e minacce, oltre alle lesioni personali colpose lievi o lievissime, non, invece, il sequestro di persona.

Art. 572 - Maltrattamenti

ABROGATO: Art. 61 Co. 1, n. 11-quinquies: in presenza o in danno di un minore degli anni diciotto o di una donna in gravidanza.

ART.572 co 5

Per presenza si deve intendere che il minore o la donna gravida abbiano percezione del reato, anche se non percepito con la vista (rumori provenienti da un'altra stanza, grida o pianti, ritualità – vittima accompagnata in una stanza con in mano una cinghia); da un punto di vista soggettivo non è necessario che l'autore del reato veda la presenza del minore o della donna incinta, ma è sufficiente che abbia (o dovrebbe averne secondo la normale diligenza) la consapevolezza.

Cass. Pen., Sez. I, sent. 12328/17

Art. 572 - Maltrattamenti

Come si declinano

- Violenza fisica
- Violenza psicologica
- Violenza sociale
- Violenza economica

Art. 572 – Maltrattamenti

Violenza fisica

- Spintonare
- Schiaffeggiare
- Calciare
- Costringere nei movimenti
- Dare pizzicotti
- Mordere
- Tirare i capelli
- Tirare gli oggetti addosso
- Percuotere
- Percuotere in gravidanza
- Causare aborto di donna non consenziente
- Gettare dalle scale
- Bruciare con le sigarette
- Colpire con armi
- Privare del sonno
- Privare del cibo
- Strangolamento
- Soffocamento
- Pugnalarlo
- Ustionare
- Infettare attraverso il virus dell'aids
- Mutilare genitali femminili

Art. 572 – Maltrattamenti

Violenza psicologica

- Rompere oggetti come forma di intimidazione
- Privazione deliberata del cibo
- Trascuratezza selettiva nelle cure
- Trascuratezza selettiva nelle cure mediche
- Matrimonio coatto
- Minacciare
- Minacciare con armi
- Minacciare di toglierle i figli
- Minacciare di morte
- Minacciare di uccidersi se la donna non fa quello che le si chiede
- Sputare contro
- Danneggiare i beni personali

Art. 572 – Maltrattamenti Violenza economica

- Negare i mezzi di sussistenza
- Privare dello stipendio
- Controllo estratti conto
- Sequestro bancomat e carte bancarie
- Costringerla a fare debiti
- Fare debiti a nome della donna
- Impedire alla donna di lavorare
- Obbligare la donna a licenziarsi

Art. 572 – Maltrattamenti Violenza sociale

- Segregazione
- Impedirle di avere contatti autonomi con il mondo esterno
- Impedirle di telefonare e/o vedere i propri familiari
- Impedirle di uscire da sola o con le amiche
- Impedire di imparare la lingua del paese in cui ci si trova
- Impedire di frequentare determinate persone
- Negare o ostacolare alla donna l'accesso all'istruzione

Art. 572 - Maltrattamenti

Elementi costitutivi del reato:

- La convivenza, il rapporto di dipendenza o l'ambito che riproduca le dinamiche sociali della «famiglia»

- L'abitudine

tali atti devono essere collegati tra loro in modo da essere inseriti in un'ampia ed abituale condotta, tale da imporre un regime di vita vessatorio, mortificante e insostenibile (Tribunale La Spezia, 25 ottobre 2008, n. 1119) . Tuttavia non si esclude l'abitudine se ci sono periodi di vita di normalità nella condotta dell'indagato nei confronti della vittima.

- Il comportamento maltrattante (violenza fisica, psicologica, economica o sociale). Il dolo è generico, quindi non occorre un movente né uno specifico fine per il maltrattamento, ma è sufficiente la coscienza e la volontà di sottoporre la vittima alla propria condotta offensiva.

Art. 572 - Maltrattamenti

Art. 572 e 582 c.p.

I reati di maltrattamenti in famiglia e di lesioni personali possono concorrere (*Cass. Pen., Sez. VI, sent. 28367/2004 e Trib. CB, sent. 129/2017*) laddove «*la volontà del reo non è solo quella di maltrattare, attentando alla libertà e dignità umana e creando deliberatamente sentimenti di paura angoscia e di inferiorità nella vittima, ma anche quella di porre in essere una lesione provocando un pregiudizio effettivo all'incolumità individuale*».

«*Il reato di maltrattamenti in famiglia assorbe i delitti di percosse e minacce, anche gravi, ma non quello di lesioni, attesa la diversa obiettività giuridica dei reati.*» *Cass. Pen., Sez. VI , sent. n. 13898/2012*

LESIONI PERSONALI: procedibilita'

- **QUERELA:** le lesioni personali lievissime (malattia con prognosi non superiore ai 20 giorni - quindi fino a 20 giorni,
- **D'UFFICIO: modifiche 577 cp**
 - contro l'ascendente o il discendente anche per effetto di adozione di minorenni o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva (1);
 - la pena è della reclusione da ventiquattro a trenta anni, se il fatto è commesso contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate, il fratello o la sorella, l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta (2).

Art. 572 - Maltrattamenti

Il primo intervento

In questo tipo di reati la situazione che si presenta in flagranza non è quasi mai limpida. L'operatore di PG deve valutare e riscontrare informazioni spesso discordanti, cogliere dai dettagli la veridicità delle dichiarazioni, raccogliere informazioni essenziali da vicini e parenti in pochissimo tempo.

Cristallizzare una situazione complessa, che per natura costitutiva del reato non è istantanea, rappresenta la maggiore difficoltà del primo intervento.

Essenziale è agire nelle pieghe dell'art. 349 cpp e cogliere ogni qualvolta sia possibile, l'opportunità di trattenere l'indagato il più a lungo possibile, senza che questi possa interferire con le attività investigative.

Art. 572 - Maltrattamenti

Attività da compiere

*Intervento in flagranza:
separare vittima e indagato
sopralluogo della scena del crimine con VAU
testimonianze dei vicini
SDI completo*

Art. 572 - Maltrattamenti

La denuncia

Procedere a denuncia/querela

Atto più importante

Esaustiva

Dettagliata

Le donne cambiano idea

Gli avvisi e l'art. 90bis

Art. 572 - Maltrattamenti

La denuncia è un atto fondamentale e se sufficientemente circostanziata e dettagliata è atto già di per sé sufficiente per la emissione di misure cautelari e considerata attendibile senza la necessità di riscontri esterni (cfr. Cass. Pen., Sez. V, sent. N. 27774/2010 e Cass. Pen., Sez. I, sent. N. 29372/2010).

Ciò non significa che non si debbano cercare riscontri, anzi l'attività di indagine rimane sostanziale. Ma può capitare che non ci siano testimoni o che i comportamenti vessatori risalgano a tempi non recenti e che siano riservati alla sfera domestica e quindi non assistiti, né riferiti.

Art. 572 - Maltrattamenti

In calce alla denuncia vengono riportati alcuni avvisi, in particolare ai sensi dell'art.11 L. 38/2009:

- *le parti offese hanno diritto a una **costante informazione** in ordine allo svolgimento dei relativi procedimenti penali*
- *le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia del reato [...] hanno l'obbligo di fornire alla vittima stessa tutte le **informazioni relative ai centri antiviolenza** presenti sul territorio e, in particolare, nella zona di residenza della vittima.*
- *le forze dell'ordine i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche **provvedono a mettere in contatto la vittima con i centri antiviolenza, qualora ne faccia espressamente richiesta***
- *La persona offesa per i delitti di violenza contro la persona è informata della possibilità di potersi avvalere del **patrocinio a spese dello Stato***

Art. 572 - Maltrattamenti

I riscontri

Esistono una serie di riscontri ai fatti denunciati

- Referti medici (art. 256 c.p.p.)
- Testimonianze dirette, ma soprattutto indirette
- Marker e comportamenti tipizzati delle parti offese
- Documentazione digitale (sms, messaggistica, conversazioni)

Art. 572 - Maltrattamenti

La Legge 15 ottobre 2013, n. 119

Meglio conosciuta come legge sul femminicidio, ha introdotto alcune importanti novità nel codice penale e di procedura penale.

Riguardo i maltrattamenti in famiglia:

- viene assicurata una **costante informazione alle parti offese** in ordine allo svolgimento dei relativi procedimenti penali;
 - viene estesa la possibilità di acquisire testimonianze con **modalità protette** (delle quali parleremo diffusamente quando tratteremo di minori) allorquando la vittima sia una persona minorenni o maggiorenne che versa in uno stato di particolare vulnerabilità;
 - viene esteso ai delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi il ventaglio delle ipotesi di **arresto obbligatorio in flagranza**;
- segue

Art. 572 - Maltrattamenti

-si prevede che in presenza di gravi indizi di colpevolezza di violenza sulle persone o minaccia grave e di serio pericolo di reiterazione di tali condotte con gravi rischi per le persone, il Pubblico Ministero – su informazione della polizia giudiziaria - può richiedere al Giudice di irrogare un **provvedimento inibitorio urgente**, vietando all'indiziato la presenza nella casa familiare e di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa.

-è stabilito che i reati di maltrattamenti ai danni di familiari o conviventi e di stalking sono inseriti tra i delitti per i quali la vittima è ammessa al **gratuito patrocinio** anche in deroga ai limiti di reddito (il gratuito patrocinio a prescindere dal reddito è previsto anche per le vittime di mutilazioni genitali femminili). Ciò al fine di dare, su questo punto, compiuta attuazione alla Convenzione di Istanbul.

Art. 572 - Maltrattamenti

Avvalersi di servizi presenti sul territorio

-Centri anti violenza

-Servizi anti violenza

-Medicina legale

-Supporto psicologico

-Supporto legale

Art. 572 - Maltrattamenti

Mettere in sicurezza la vittima

Esigenza che deve prevalere su tutto, tenendo comunque conto delle esigenze investigative.

- ❖ Valutazione del rischio con metodo S.A.R.A. o simili
- ❖ Collocamento in comunità
- ❖ Presenza di minorenni
- ❖ Attenzione alla seconda e terza vittimizzazione
- ❖ Considerare la personalità del maltrattante per indirizzare la vittima verso una decisione che garantisca sicurezza

Art. 609 bis: Violenza sessuale

Art. 609bis

Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

- 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
- 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

Art. 609 bis: Violenza sessuale

Elementi costitutivi del reato

Il costringimento: viene considerato presupposto necessario di tale delitto che l'atto sessuale sia associato al costringimento del soggetto passivo che può aversi tramite

-violenza fisica sulla persona o sulle cose,

-minaccia, intesa come violenza morale,

-abuso di autorità, tanto di pubblica autorità (ad es. nei confronti di un soggetto detenuto), tanto di autorità privata (ad es. tra datore di lavoro e lavoratore).

Art. 609 bis: Violenza sessuale

Elementi costitutivi del reato

Il costringimento: “l'idoneità della violenza o della minaccia a coartare la volontà della vittima va esaminata non secondo criteri astratti e aprioristici, ma valorizzando in concreto ogni circostanza oggettiva e soggettiva, sicché essa può sussistere anche in relazione ad una intimidazione psicologica attuata in situazioni particolari tali da influire negativamente sul processo mentale di libera determinazione della vittima, senza necessità di protrazione nel corso della successiva fase esecutiva” Cass. 14085/2013

Art. 609 bis: Violenza sessuale

Elementi costitutivi del reato

Il costringimento: “Integra il delitto di violenza sessuale non solo la violenza che pone il soggetto passivo nell'impossibilità di opporre tutta la resistenza possibile, realizzando un vero e proprio costringimento fisico, ma anche quella che si manifesta con il compimento di atti idonei a superare la volontà contraria della persona offesa, soprattutto se la condotta criminosa si esplica in un contesto ambientale tale da vanificare ogni possibile reazione della vittima.” Cass. n. 40443/2006

Art. 609 bis: Violenza sessuale

Elementi costitutivi del reato

Il costringimento: “In tema di reati contro la libertà sessuale, nei rapporti di coppia di tipo coniugale non ha valore scriminante il fatto che la donna non si opponga palesemente ai rapporti sessuali e li subisca, quando è provato che l'autore, per le violenze e minacce precedenti poste ripetutamente in essere nei confronti della vittima, aveva la consapevolezza del rifiuto implicito della stessa agli atti sessuali.” Cass. n. 16292/2006

Art. 609 bis: Violenza sessuale

Elementi costitutivi del reato

Atti sessuali: Si tratta di atti che riguardano zone erogene differenti, idonei al contempo ad invadere la sfera sessuale del soggetto passivo mediante costringimento. Vi rientrano dunque diverse tipologie di atti, dal momento che il legislatore ha adottato una definizione onnicomprensiva, sostitutiva di quella vigente in precedenza e che era incentrata sulla distinzione tra congiunzione carnale (intesa come qualsiasi forma di compenetrazione corporale che consenta il coito o un equivalente abnorme di esso), ed atti di libidine violenti (intesi come ogni forma di contatto corporeo diversa dalla penetrazione, che, per le modalità con cui si svolge, costituisca inequivoca manifestazione di ebbrezza sessuale).

Art. 609 bis: Violenza sessuale

Elementi costitutivi del reato

Atti sessuali: Nel concetto di atti sessuali deve ricomprendersi ogni atto comunque coinvolgente la corporeità della persona offesa, e posto in essere con la coscienza e volontà di compiere un atto invasivo della sfera sessuale di una persona non consenziente. Anche un bacio o un abbraccio sono idonei a compromettere la libertà sessuale dell'individuo, qualora, in considerazione della condotta complessiva, del contesto in cui l'azione si è svolta, dei rapporti intercorrenti tra le persone coinvolte, emerga una indebita compromissione della sessualità del soggetto passivo.

Art. 609 bis: Violenza sessuale

Elementi costitutivi del reato

Atti sessuali: “In tema di reati sessuali, è atto sessuale sia il contatto fisico diretto che quello simulato con una zona erogena del corpo (nella specie, la bocca), in quanto atto parimenti invasivo dell'altrui sfera sessuale.” Cass. n. 28815/2008

“La condotta vietata dall'art. 609 bis c.p. (violenza sessuale) comprende — se connotata da costrizione — sia ogni forma di congiunzione carnale tra autore del reato e soggetto passivo, sia qualsiasi atto che offende in modo diretto ed univoco la libertà sessuale della vittima (requisito oggettivo), attraverso l'eccitazione dell'agente e l'eventuale soddisfacimento del suo istinto sessuale (requisito soggettivo).” Cass. n. 18847/2003

Art. 609 bis: Violenza sessuale

Elementi costitutivi del reato

VIOLENZA: consiste non solo nell'esercizio di una vis fisica o coazione materiale, ma anche qualsiasi atto o fatto posto in essere dall'agente che abbia come ricaduta la limitazione della libertà del soggetto passivo, costretto, contro la sua volontà, a subire atti sessuali.

MINACCIA: consiste nella prospettazione di un male ingiusto e notevole (ad opera del soggetto agente) quale conseguenza del rifiuto a subire la condotta.

CONSENSO: deve perdurare per tutta la durata del rapporto sessuale e non solo all'inizio, integrandosi dunque il delitto in esame quando il consenso originariamente prestato venga meno a causa di un ripensamento o a causa della non condivisione delle modalità di consumazione del rapporto.

Art. 609 bis: Violenza sessuale

Elementi costitutivi del reato

Condizioni di inferiorità fisica o psichica: “Integra il reato di violenza sessuale con abuso delle condizioni di inferiorità psichica o fisica (art. 609 bis, comma secondo, n. 1, c.p.) la condotta di chi si congiunga carnalmente con una donna addormentatasi a seguito di ingestione di sostanze alcoliche, essendo l'aggressione alla sfera sessuale della vittima connotata da modalità insidiose e fraudolente.” Cass. n. 1183/2012

Art. 609 bis: Violenza sessuale

Elementi costitutivi del reato

Colpevole sostituito ad altra persona : *“Il reato di induzione a compiere o subire atti sessuali con l'inganno per essersi il reo sostituito ad altra persona è integrato anche dalla falsa attribuzione di una qualifica professionale, rientrando quest'ultima nella nozione di sostituzione di persona di cui all'art. 609 bis c.p. (Nella specie il ricorrente aveva convinto la vittima a sottoporsi ad una visita ginecologica "tantrica" qualificandosi come medico ginecologo, qualifica di cui non era in possesso).” Cass. n. 20578/2010*

Art. 609 ter: circostanze aggravanti

1. La pena stabilita dall'articolo 609-bis è aumentata di un terzo se i fatti ivi previsti sono commessi:

1) nei confronti di persona della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il tutore;

2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;

3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;

4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;

5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto;

5-bis) all'interno o nelle immediate vicinanze di istituto d'istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa;

5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza;

5-quater) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza;

5-quinquies) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;

5-sexies) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.

Art. 609 ter: circostanze aggravanti

2. La pena stabilita dall'articolo 609-bis è aumentata della metà se i fatti ivi previsti sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici. La pena è raddoppiata se i fatti di cui all'articolo 609-bis sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci.

Art. 609septies: procedibilita'

I reati previsti dagli articoli 609bis, 609ter sono procedibili a querela della persona offesa.

Il termine per proporre querela è di 12 mesi

Si procede tuttavia d'ufficio:

- 1)se il fatto è commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni diciotto;
- 2)se il fatto è commesso dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza;
- 3)se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni;
- 4)se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio;
- 5)se il fatto è commesso su minore di anni 10.

Art. 609opties: violenza sessuale di gruppo

La violenza sessuale di gruppo consiste nella **partecipazione**, da parte di **più persone riunite**, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609bis .

Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

La pena è aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 609ter.

La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato .

La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'articolo 112.

Art. 609opties: violenza sessuale di gruppo

Art. 112 c.p.

Comma 1, n.3) per chi, nell'esercizio della sua autorità, direzione o vigilanza, ha determinato a commettere il reato persone ad esso soggette;

Comma 1, n.4) per chi, fuori del caso preveduto dall'articolo 111, ha determinato a commettere il reato un minore di anni 18 o una persona in stato di infermità o di deficienza psichica, ovvero si è comunque avvalso degli stessi o con gli stessi ha partecipato ⁽³⁾nella commissione di un delitto per il quale è previsto l'arresto in flagranza.

Comma 3 Se chi ha determinato altri a commettere il reato o si è avvalso di altri o con questi ha partecipato nella commissione del delitto ne è il genitore esercente la responsabilità genitoriale

Art. 609opties: violenza sessuale di gruppo

Cass. n. 23988/2011

La fattispecie criminosa di violenza sessuale di gruppo richiede per l'integrazione la presenza di più persone al momento e sul luogo del delitto e in ciò si differenzia dall'ipotesi di concorso nel reato di violenza sessuale. (Nella specie la Corte ha qualificato quale concorso in violenza sessuale la condotta dell'indagata che si recava, a turno con altre donne, nella stanza della vittima, tentando di convincerla a consumare il matrimonio con il marito con cui quest'ultima si rifiutava di avere rapporti sessuali, come poi avvenuto).

Violenza sessuale: primo intervento

In flagranza di reato si procede ad arresto obbligatorio ai sensi dell'art. 380, comma 2, lett. D bis

Fuori dalla flagranza di reato è consentito il fermo di indiziato di delitto (art. 384 c.p.p.)

Anche in questo caso, sono fondamentali i riscontri:

- Visita medico-legale**
- Raccolta della denuncia orale al fine di individuare quali elementi ricercare e repertare**
- Repertazione o sequestro degli indumenti**
- Perquisizione locale e personale**
- S.i.t. anche di testimoni *de relato***

Art. 609 bis: la querela

La querela è l'atto più importante nel procedimento per violenza sessuale, che è un reato doppiamente subdolo:

- ✓ colpisce e ferisce una sfera talmente intima che spesso i danni psicologici causati sono irreparabili;
- ✓ si presta a facili strumentalizzazioni e può essere a sua volta un mezzo strumentale ad altri scopi.

Occorre dedicare tantissimo tempo alla raccolta della querela, farlo in un luogo idoneo, che garantisca riservatezza e dia senso di protezione.

Le distanze tra vittima e PG devono poter essere gestite con ampi margini (occorrerà potersi sedere accanto alla vittima oppure potergli restare a distanza, a secondo delle sue reazioni e di cosa la metta maggiormente a proprio agio).

Art. 609 bis: la querela

I dettagli, anche se imbarazzanti, devono essere il maggior numero possibile ed il grado di accuratezza nelle descrizioni di luoghi, persone, comportamenti, parole, frasi, odori, etc. deve essere elevatissimo.

Le perifrasi o l'edulcoramento delle espressioni sono uno degli errori più frequenti e dalle conseguenze più dannose.

Se possibile effettuare riprese audio e video del racconto.

Attenzione a non essere mai induttivi!!!!

Artt. 572 e 609 bis: connessioni

I reati di maltrattamenti in famiglia e di violenza sessuale sono spesso coesistenti. Nei casi di maltrattamenti familiari è tutt'altro che raro ritrovare episodi di violenza sessuale.

Non è infatti un caso che tutto quello che abbiamo detto sulle vittime di maltrattamenti, in ordine a misure cautelari, strumenti di protezione, previsioni normative novellate sulla base della Convenzione di Istanbul, valgono anche per le vittime di violenza sessuale.

Art. 612bis: Atti persecutori

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita

Art. 612bis: Atti persecutori

La pena è aumentata

➤ se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero

➤ se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno

- di un minore,

- di una donna in stato di gravidanza o

- di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,

- ovvero con armi o da persona travisata.

Art. 612bis: Atti persecutori

Il delitto è punito a querela della persona offesa.

Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi.

La remissione della querela può essere soltanto processuale.

La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma.

Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

Art. 612bis: Atti persecutori

Elementi costitutivi del reato

- **Condotte reiterate**
- **Minacce o molestie**
- **Conseguenze sulla p.o.** (alternative, cioè ne basta una delle tre)
 - un perdurante e grave stato di ansia o di paura
 - un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva
 - costringere la p.o. ad alterare le proprie abitudini di vita

Art. 612bis: Atti persecutori

Cass. n. 20993/2013

Ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di atti persecutori (art. 612 bis c.p.), è necessario e sufficiente il dolo generico, costituito dalla volontà di porre in essere taluna delle condotte minacciose o moleste descritte nella norma con la consapevolezza della sua idoneità a produrre taluno degli eventi parimenti descritti nella stessa norma

Art. 612bis: Atti persecutori

Personalità dello stalker

Lo stalker è una persona che ha una percezione della realtà distorta. Nella maggior parte dei casi ci si trova in presenza di soggetti con una personalità egocentrica.

Le ricerche hanno indicato che lo stalking è una patologia dell'affettività. La maggioranza dei comportamenti assillanti vengono messi in atto da partner o ex-partner di sesso maschile (in Italia il 70% degli stalkers è uomo), con un'età compresa tra i 18 ed i 25 anni (il 55% dei casi) quando la causa è di abbandono o di amore respinto, o superiore ai 55 anni quando ci si trova di fronte ad una separazione o ad un divorzio. Seppur sia possibile un certo uso o abuso di sostanze stupefacenti e/o di alcool, questa non risulta essere affatto una caratteristica essenziale del quadro descrittivo dello stalker.

Art. 612bis: Atti persecutori

Escalation

Almeno metà degli stalkers **minacciano le proprie vittime**, e anche se la maggior parte delle minacce non sono portate a compimento, il **rischio di violenza** aumenta quanto più le minacce sono precise.

Normalmente si ha una escalation del comportamento persecutorio. Mano a mano che lo stalker viene frustrato nelle sue aspettative, crescono in lui sentimenti di rabbia e odio.

Raramente capita che gli agiti siano immediatamente molto violenti, fortemente lesivi o mortali. Anche qui vi è una certa gradualità nella crescita degli atti di violenza.

La pluralità degli stalkers raramente si mostra violenta, ma quando lo fa il primo oggetto di violenza è la **vittima dello stalking**, il secondo è chiunque venga percepito come un ostacolo, un'interferenza tra loro e la vittima.

Art. 612bis: Atti persecutori

Gli strumenti informatici

La quasi totalità dei casi di stalking vede l'uso di sistemi informatici o di comunicazione digitale, in misura che varia moltissimo, dall'uso occasionale alla quasi esclusività di mezzo di azione.

E' importantissimo acquisire in copia forense tutte le comunicazioni digitali. E' altrettanto utile ottenere i tabulati del traffico telefonico tra le parti ed effettuare l'analisi.

Se non si dispone di un programma informatico specifico è possibile procedere all'acquisizione degli "screenshot" e dei messaggi di posta elettronica.

Art. 612bis: Atti persecutori

Proteggere la vittima

La condizione delle vittime di stalking è di fragilità provocata dal perdurante comportamento disturbante o minaccioso dell'aggressore.

A differenza dei casi di maltrattamento, nei quali la violenza è conclamata, negli atti persecutori si ha una sorta di strisciante latenza della violenza o della sua paventata imminenza ed inesorabilità.

La protezione della vittima passa attraverso una rapida azione di PG e AG nell'adozione di misure cautelari.

Fondamentale è un percorso psicologico attraverso il quale la vittima venga sostenuta nel liberarsi del soggiogamento al suo persecutore.

Art. 612bis: Atti persecutori

Le misure cautelari

Spesso si rivela sufficiente il divieto di avvicinamento e di comunicazione, più raramente si deve ricorrere alla custodia cautelare in carcere.

NUOVE FATTISPECIE :

- 1) l'art. 387 – bis cod. pen., che punisce la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa
- 2) l'art. 558-bis cod. pen., che incrimina la costrizione o l'induzione al matrimonio
- 3) l'art. 612-ter cod. pen., che punisce la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti e che mira a reprimere le condotte di cd. revenge pornography
- 4) l'art. 583-quinquies cod. pen., che incrimina la deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso

Art. 612ter:

Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (revenge porn)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000.

La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento.

La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d'ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.